C12192 - ACCENTURE/SEC SERVIZI
Provvedimento n. 27351

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la comunicazione della società Accenture S.p.A., pervenuta in data 4 settembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Accenture S.p.A. (di seguito, "Accenture") è una società attiva nella progettazione, produzione, realizzazione, avviamento, manutenzione e gestione di sistemi informatici sia di base che applicativi, dell'organizzazione dello sviluppo delle risorse umane, delle strategie e consulenze informatiche e aziendali verso imprese istituzioni pubbliche e private. Accenture è controllata da Accenture International B.V., che ne detiene interamente il capitale, a sua volta controllata da Accenture PlC per il tramite di Accenture Global Holding Limited. Il fatturato realizzato in Italia da Accenture S.p.A. nell'esercizio 2017 è pari a *[1-2]*[1] miliardi di euro.
2. SEC Servizi S.C.p.A. (di seguito, "SEC") è una Società Consortile per Azioni, fra Istituti Bancari sorta nel 1972 con la finalità di fornire servizi di operatività bancaria e tecnologica (*i.e.* Servizi IT) sia nei confronti delle banche socie, che delle banche terze clienti. La società è attualmente controllata da Intesa San Paolo S.p.A., che ne detiene direttamente e indirettamente l'80,81% delle azioni, dopo avere acquisito due rami di azienda di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A..[2] Il fatturato totale realizzato da SEC nell'anno 2017 è pari a 152 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Accenture, del controllo esclusivo di SEC mediante l'acquisto della partecipazione detenuta dal gruppo Intesa San Paolo, pari all'80,81% del capitale sociale. L'operazione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, quali la trasformazione da Società Consortile per Azioni a Società per Azioni, il rinnovo dei contratti di fornitura con alcuni clienti, l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte dell'Autorità, della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Inoltre, subordinatamente alla realizzazione del suddetto trasferimento azionario, Accenture acquisirà una ulteriore partecipazione del 18,76% del capitale di SEC, detenuta attualmente da Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 495 milioni di euro ed il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

5. L'operazione di concentrazione in esame interessa i servizi di *Information Technology* (IT) erogati a favore di istituti di credito e assicurativi. Secondo i precedenti nazionali e comunitari in tema di concentrazione[3], i servizi IT possono essere segmentati considerando le funzionalità dei *software* e le caratteristiche dei settori in cui i clienti operano. Nel

1 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

2 *[Cfr. Provvedimento n. 26658 del 5 luglio 2017, caso C12103 – Intesa Sanpaolo/Rami di Azienda di Banca Popolare Vicenza-Veneto Banca.]*

3 *[Cfr., ex multis, Provvedimento dell'Autorità n. 26818 del 25 ottobre 2017, caso C12119 – Engineering Ingegneria Informatica/Infogroup Informatica e Servizi Telematici; Decisione della Commissione Europea del 19 giugno 2013, caso M.6921 – IBM Italia/UBIS.]*

caso in esame, SEC offre servizi di operatività bancaria e tecnologica destinata al settore bancario, finanziario e assicurativo che per le loro funzionalità possono essere ritenuti costituire un ambito merceologico tale da costituire un mercato rilevante. Dal punto di vista geografico, si ritiene di lasciare aperta la definizione del mercato e, in particolare, se tale mercato sia nazionale o più ampio, in quanto SEC opera esclusivamente in Italia e, anche nel caso della definizione più restrittiva del mercato, vale a dire quella nazionale, si ritiene che l'operazione di concentrazione non determini effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

6. Secondo le informazioni fornite dalla notificante, nel 2017, la quota di mercato di Accenture nel mercato in esame è pari al *[5-10*%], mentre SEC detiene una quota di mercato pari al *[1-5*%]. Pertanto, la quota di mercato congiunta ad esito dell'operazione sarebbe pari al *[10-15*%], mentre si stima che le quote di mercato detenute dai principali concorrenti siano: IBM (10-15%), Almaviva Group (5-10%), KPMG International (5-10%), Gruppo Engineering (0-5%), McKinsey & Co. (0-5%).

7. Ad esito dell'operazione, pertanto, Accenture verrà a detenere una quota di mercato combinata del *[10-15%]* circa nel mercato di riferimento, non andando, pertanto, ad acquisire una particolare posizione di forza economica idonea ad alterare l'assetto concorrenziale del mercato stesso, anche alla luce della presenza nell'ambito del mercato interessato di numerosi operatori qualificati e di tassi di concentrazione relativamente limitati *(concentration ratio post-merger* pari a: CR2 18%, CR3 21%, CR5 27%).

8. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive del mercato dei servizi di operatività bancaria e tecnologica destinata al settore bancario, finanziario e assicurativo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo